

PROVA SORTEGGIATA

LEGALIZZAZIONI - TRASCRIZIONI DI ATTI STATO CIVILE

Con il presente Messaggio si intende integrare il Messaggio n. 314124 con il quale sono state trasmesse istruzioni in materia di legalizzazione degli atti stranieri, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione dell'ufficio competente per tale attività.

A - Legalizzazioni

1. In via preliminare si conferma che l'autorità consolare competente alla legalizzazione di atti di stato civile va individuata di norma nell'ufficio del luogo in cui detti atti sono stati formati anche qualora gli stessi debbano essere utilizzati per una procedura di riconoscimento della cittadinanza avviata presso altro ufficio consolare nella cui giurisdizione risiede il richiedente. Ciò in considerazione del fatto che, come già riferito nel suddetto messaggio, solo uno stretto collegamento funzionale fra l'autorità consolare e quella straniera che ha emanato i documenti può garantire una verifica effettiva degli elementi formali dei documenti (ciò in cui consiste appunto la legalizzazione) e quindi garantirne l'affidabilità.

2. Quanto alla questione di chi debba richiedere la legalizzazione all'ufficio consolare competente così individuato, si ribadisce che tale onere grava in ogni caso sull'interessato il quale in conformità all'art.21, comma 3 del DPR 396/2000, è tenuto a produrre a corredo della domanda tutta la documentazione prevista debitamente legalizzata.

B - Richiesta di trascrizione degli atti di stato civile.

1. In altro ambito, quello della competenza in tema di richiesta ai Comuni della trascrizione degli atti di stato civile, si aggiungono nuove istruzioni ai fini dell'individuazione dell'ufficio competente alla richiesta. In merito resta fermo il principio generale secondo cui è l'ufficio consolare del luogo in cui tali atti sono stati formati a dover procedere. Al suddetto principio può derogarsi, unicamente nei casi di riconoscimento della cittadinanza, da parte dell'ufficio procedente il quale è tenuto in questo caso ad accentrare tutta la documentazione pertinente. A tale riguardo il presente messaggio sostituisce il messaggio dell'Ufficio III della DGIT n. 303/87259 del 20 febbraio 2004.

2. Ugualmente in tema di richiesta di trascrizione degli atti ai Comuni si rammenta che la circolazione della documentazione avverrà in modalità PEC in conformità a quanto disposto dalla circolare n. 3 della Segreteria Generale del 12 ottobre 2009. Di conseguenza gli uffici consolari competenti per territorio alla richiesta di trascrizione dei documenti, ne conserveranno gli originali salvo che tali documenti non provengano, sempre in modalità PEC e corredati da una dichiarazione di conformità, da altro ufficio consolare il quale ne conserverà gli originali. In quest'ultimo caso l'ufficio consolare competente per territorio, ai sensi della regola generale di cui al precedente punto 3, effettuerà la prevista richiesta di trascrizione al Comune interessato allegando la suddetta dichiarazione di conformità.

C - Trattandosi di nuovi orientamenti adottati da questa Amministrazione per le esigenze di semplificazione amministrativa e di ottimizzazione delle risorse analiticamente indicate nel messaggio in riferimento, le procedure sopra illustrate interesseranno ovviamente le nuove domande dei servizi in esame e non quelle già in trattazione.

PROVE NON SORTEGGIATE

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 1060/90

Quesiti circa l'interpretazione delle leggi in materia di cittadinanza.

La legge del 1912, com'è noto, disponeva (art. 1) che fosse cittadino "per nascita" il figlio di padre cittadino (o, in certi casi, di madre cittadina). Disponeva, inoltre, (art. 12, comma primo) che i figli minori, non emancipati, di chi acquistasse la cittadinanza italiana, acquistassero essi stessi la cittadinanza italiana "salvo che, risiedendo all'estero, conservino secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera". La legge del 1983, invece, dispone (art. 5, comma primo) che "è cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina".

Con parere reso il 14 novembre 1986, questa Sezione ha osservato che l'art. 5 della legge del 1983, stante l'ampiezza e la generalità della sua previsione, sostituisce entrambe le citate disposizioni della legge del 1912. In altre parole, secondo la nuova norma al minore si comunica, di diritto, la cittadinanza italiana del genitore senza distinguere se si tratti del padre o della madre o di entrambi, e senza distinguere, altresì, tra il caso che il genitore sia già cittadino al momento della nascita e il caso che divenga tale in prosieguo, purché prima che il figlio sia uscito di minorità.

La Sezione richiama, innanzi tutto, l'art. 5 della legge del 1983, a norma del quale, come si è visto "è cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina". Ciò comporta che l'acquisto della cittadinanza da parte del minore si verifica ope legis per il solo fatto che l'acquisti uno dei due genitori, a nulla rilevando che i genitori o il minore risiedano in Italia o all'estero, che il minore conviva con l'uno o con l'altro dei genitori, che la patria potestà sia esercitata dall'uno o dall'altro di essi, e, infine, che il minore conservi o meno la cittadinanza di origine. Sicché, se uno solo dei genitori perde la cittadinanza italiana, mentre l'altro la conserva, pure il figlio minore la conserva. E ciò a prescindere, di nuovo, dal fatto che il minore risieda in Italia o all'estero, che conviva col genitore cittadino o con quello non cittadino, che la patria potestà sia esercitata dall'uno piuttosto che dall'altro dei genitori, e che il minore, a seguito dell'acquisto della cittadinanza straniera da parte del genitore, acquisti o meno, a sua volta, quella cittadinanza.

(...)

Pertanto, venendo meno lo status civitatis del genitore, viene meno anche quello del minore. Ma per coerenza col sistema della legge n. 123/83 si dovrà prescindere ancora dalla residenza del minore, dalla sua convivenza con l'uno o con l'altro dei genitori e dal fatto che la patria potestà sia esercitata dall'uno o dall'altro. In questo senso, e cioè nella parte in cui attribuisce rilevanza a questi stati di fatto non più contemplati dalla normativa del 1983, il disposto dell'art. 12, secondo comma, deve ritenersi superato.

Ed invero, va considerato che l'acquisto di una cittadinanza straniera da parte del genitore non comporta necessariamente il simultaneo acquisto della stessa cittadinanza da parte del minore; ciò dipende, evidentemente, dalle normative straniere, che sul punto ben possono risultare difformi da quella italiana.

DIRETTIVE SULLA LEGGE n.379/2000

In data 19 febbraio c.a. (corrente anno) sono state impartite le prime direttive circa le modalità applicative della legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”.

In particolare, gli Ufficiali di stato civile dei comuni di residenza degli interessati o le nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti all’estero sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni rese dai soggetti interessati e dai loro discendenti ai sensi dell’art. 1 della legge chiarendo che, benché iscritte nei registri di cittadinanza, le stesse sarebbero state efficaci con effetto “*ex tunc*” solo al termine della procedura di riconoscimento, ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali competenti.

Non appare superfluo ribadire che destinatari della normativa in argomento sono le persone ed i loro discendenti che risultano emigrate all’estero, ad esclusione della attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920 ed originarie dei territori già appartenuti all’Impero austro-ungarico.

La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente sia i territori di emigrazione, sia l’arco temporale entro cui l’emigrazione ebbe a verificarsi ovvero tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dell’impero austro-ungarico ed il 16 luglio 1920, data di efficacia internazionale del Trattato di S.Germano.

Relativamente al termine discendenti deve altresì ritenersi che, in assenza di limitazioni poste dalla legge al grado di parentela, siano da ricomprendervi tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea retta dall’avo emigrato all’estero, nell’arco temporale di interesse, originario dei territori indicati.

Inoltre, per l’individuazione degli ulteriori requisiti legittimanti l’applicazione del regime di particolare favore, introdotto dalla nuova legge, si ritiene possa farsi riferimento sia alle disposizioni pattizie, che hanno riguardato i territori presi in considerazione dal testo legislativo, che alla disciplina vigente all’epoca dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini dell’acquisto per nascita del nostro *status civitatis*.

Per quanto concerne le disposizioni pattizie, richiamate nel testo legislativo, si rileva che il Trattato di S.Germano, all’articolo 72, prevedeva per i residenti all’estero, già pertinenti dei territori ceduti all’Italia alla fine della prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà. Tale schema procedurale risulta poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947 (art. 19) e di Osimo del 1975 (art. 3) con l’espressa indicazione oltre alla detenzione della residenza in quei territori ad una certa data, dell’ulteriore requisito dell’appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

L’opportunità di attenersi ad un simile quadro di riferimento appare determinata dalla fondata ipotesi che, diversamente, potrebbe delinearci la illegittimità costituzionale della normativa di che trattasi sotto il profilo del vizio di ragionevolezza delle relative disposizioni e della eventuale disparità di trattamento nei confronti degli altri discendenti di nostri connazionali emigrati all’estero, incorsi successivamente nella perdita del nostro *status civitatis*.